

Ordinanza sull'effettuazione di trasporti prioritari in situazioni eccezionali

(OTPE)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 1957¹ sulle ferrovie (Lferr); visto l'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015² sul trasporto di merci (LTM);

visto l'articolo 41 della legge federale del 20 marzo 2009³ sul trasporto di viaggiatori (LTV);

visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge federale del 3 febbraio 1995⁵ sull'esercito e sull'amministrazione militare (legge militare, LM);

visti gli articoli 27 e 57 capoverso 1 della legge federale del 17 giugno 2016⁴ sull'approvvigionamento del Paese (LAP),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'ordinazione, la preparazione e l'effettuazione di trasporti prioritari in situazioni eccezionali.

Art. 2 Situazioni eccezionali

Per situazioni eccezionali s'intendono:

a. situazione nella quale determinati compiti dello Stato non possono più essere gestiti con le procedure amministrative ordinarie (situazione particolare);

- ¹ RS **742.101**
- ² RS **742.41**
- ³ RS **745.1**
- 4 RS **510.10**
- 5 RS **531**

2017-.....

- situazione nella quale le procedure amministrative ordinarie non sono sufficienti per gestire i problemi e le sfide dell'attività governativa in numerosi ambiti e settori (situazione straordinaria);
- c. minacce e pericoli in materia di politica di sicurezza in Svizzera e nelle regioni limitrofe;
- d. forte minaccia per l'approvvigionamento economico del Paese, con il pericolo imminente di considerevoli danni economici o forti perturbazioni dell'approvvigionamento economico del Paese (situazione di grave penuria);
- e. eventi di origine naturale, tecnologica o sociale con ripercussioni sulla popolazione, le sue basi vitali o il suo approvvigionamento in beni e servizi vitali sul piano intercantonale, nazionale e internazionale;
- difesa del Paese e della popolazione o sostegno alle autorità civili qualora i loro mezzi non siano più sufficienti.

Art. 3 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica alle imprese con:

- a. una concessione per il trasporto di viaggiatori di cui all'articolo 6 LTV;
- una concessione d'infrastruttura e un'autorizzazione di sicurezza di cui all'articolo 5 Lferr:
- c. un'autorizzazione di accesso alla rete e un certificato di sicurezza di cui all'articolo 8c L ferr.

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può, su richiesta, esonerare un'impresa dall'obbligo di effettuare trasporti prioritari, se è comprovato che l'impresa non ha alcun ruolo nella gestione di situazioni eccezionali.

Art. 4 Ordinazione

Possono ordinare l'effettuazione di trasporti prioritari:

- a. i Cantoni: per la protezione della popolazione o delle sue basi vitali;
- b. le organizzazioni e le imprese incaricate di svolgere compiti inerenti all'approvvigionamento economico del Paese: per l'approvvigionamento della popolazione e dell'economia in beni e servizi vitali;
- c. l'esercito: per l'aiuto alle autorità civili o la difesa del Paese e della popolazione.

Art. 5 Coordinamento dei trasporti

¹ In situazioni eccezionali le Ferrovie federali svizzere coordinano senza discriminazioni l'effettuazione dei trasporti prioritari con gli altri gestori dell'infrastruttura e

con le imprese di trasporto ferroviario, segnatamente per quanto concerne la gestione dei trasporti e l'orario.

² In situazioni eccezionali AutoPostale Svizzera SA coordina senza discriminazioni l'effettuazione dei trasporti prioritari con le imprese di trasporto concessionarie del traffico regionale viaggiatori pubblico su strada, segnatamente per quanto concerne le capacità di trasporto disponibili e l'orario.

Art. 6 Determinazione delle priorità in materia di trasporti

Se in una situazione eccezionale è comprovato che le tracce o i mezzi di trasporto delle imprese non sono sufficienti per l'effettuazione dei trasporti prioritari, l'Ufficio federale dei trasporti stabilisce le priorità, dopo aver consultato tutte le parti. È fatta salva la competenza dell'esercito in caso di difesa del Paese e della popolazione.

Art. 7 Provvedimenti preparatori

- ¹ Le imprese devono adottare provvedimenti preparatori per le situazioni eccezionali in modo che, con i mezzi a disposizione, possano effettuare trasporti prioritari e, per quanto possibile, mantenere gli altri servizi di trasporto.
- ² I provvedimenti preparatori devono essere adatti a garantire il traffico viaggiatori e merci ventiquattro ore su ventiquattro.
- ³ Essi devono mirare, in particolare, a garantire la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'esercizio.
- ⁴ Le imprese devono programmare e adottare i provvedimenti preparatori in collaborazione con le autorità e organizzazioni sulla propria rete competenti in materia di protezione della popolazione, sicurezza interna ed economia. Devono coinvolgere altresì le imprese che offrono coincidenze nonché le Ferrovie federali svizzere e AutoPostale Svizzera SA.
- ⁵ Devono documentare i provvedimenti preparatori previsti e adottati.

Art. 8 Vigilanza sui provvedimenti preparatori

L'Ufficio federale dei trasporti vigila sui provvedimenti preparatori.

Art. 9 Rimunerazione di prestazioni particolari a favore di enti pubblici

Confederazione, Cantoni, Comuni e altre corporazioni di diritto pubblico, come pure i loro stabilimenti ed aziende rimunerano le imprese per le prestazioni particolari che forniscono in situazioni eccezionali secondo i principi di cui agli articoli 41 Lferr e 40 LTV.

Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 4 novembre 2009⁶ sull'impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni particolari e straordinarie è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

.. In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Ueli

Maurer

Il cancelliere della Confederazione: Walter

Thurnherr

RU **2009** 5937, **2016** 1859, **2017** 3179